

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	91
AVVERTENZA	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che recepisce buona parte delle notazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione e tiene anche conto

di alcune segnalazioni pervenutegli in quanto relatore; manifesta altresì la propria disponibilità ad eventuali integrazioni che dovessero emergere dal prosieguo del dibattito.

Davide CRIPPA (M5S) esprime soddisfazione per le osservazioni di cui ai punti 2) e 4) della proposta di parere, in materia di certificazioni ambientali e di imballaggi, che recepiscono dei rilievi da lui formulati nella precedente seduta, anche se avrebbe preferito il loro inserimento tra le condizioni.

Manifesta al contempo una netta contrarietà alla lettera *b*) delle condizioni, segnalando che eliminare dalla disposizione la previsione di sanzioni, anche in considerazione del carattere sperimentale della norma, vorrebbe compromettere completamente il funzionamento; rileva inoltre problemi di carattere interpretativo alla lettera *c*) delle medesime condizioni: tale lettera infatti sembra limitare solo all'estrazione dello *shale gas* il divieto di utilizzo di tecniche di fratturazione e stimolazione idraulica.

Gianluca BENAMATI (PD), condivide le perplessità sulla attuale stesura della condizione di cui alla lettera *c*), segnalando che si potrebbe chiarire che è vietata sia

la ricerca e l'estrazione di *shale gas* sia qualunque tecnica in pressione nel sottosuolo finalizzata alla fratturazione per l'estrazione di *shale gas*.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che la modifica proposta alla condizione di cui alla lettera *c*) non fugge i dubbi posti dal collega Benamati nella precedente seduta in merito alla necessità di mantenere la possibilità di utilizzare tecnologie di stimolazione idraulica al di fuori dell'estrazione dello *shale gas*.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la formulazione dell'articolo 26-ter predisposta dalla VIII Commissione poteva generare dubbi: la lettera *c*) delle condizioni è volta a chiarire che è vietata la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e quindi anche le tecniche estrattive ad esso associate.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che alla lettera *c*) delle condizioni si dovrebbe meglio chiarire se le tecniche di stimolazione idraulica siano utilizzabili per l'estrazione di risorse diverse dallo *shale gas*. Ricordato che il rapporto redatto dalla Commissione ICHESE (*International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region*) ha evidenziato possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna, ritiene che operazioni di fratturazione e stimolazione idraulica debbano essere vietate per l'estrazione di tutti gli idrocarburi e non limitate allo *shale gas*.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente* ritiene che l'articolo 26-ter del provvedimento in esame non debba avere il fine di vietare in modo generalizzato l'estrazione di idrocarburi attraverso stimolazione idraulica, posizione che personalmente non condividerebbe. Ritiene quindi che la proposta di riformulazione avanzata dal collega Benamati possa ben chiarire l'ambito di corretta applicazione della norma.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva, in relazione ai rilievi avanzati dal collega

Crippa, che il divieto di stimolazione idraulica deve valere solo per lo *shale gas* e le tecniche, particolarmente invasive, utilizzate per la frantumazione delle rocce in cui è intrappolato; tale divieto non ha invece motivo di esistere per le tecniche di stimolazione idraulica finalizzate all'estrazione di altri idrocarburi, quali ad esempio il metano.

Davide CRIPPA (M5S) rileva che il testo dell'articolo 26-ter del provvedimento in esame riguarda tutti gli idrocarburi e non è limitato allo *shale gas*.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che in Italia il divieto di coltivazione è limitato allo *shale gas* e allo *shale oil*.

Marco DA VILLA (M5S) chiede al relatore di modificare la lettera *c*) delle condizioni prevedendo il divieto di fratturazione e stimolazione idraulica anche per lo *shale oil*.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che la richiesta di prevedere il divieto di queste tecniche estrattive anche per lo *shale oil* sia condivisibile, mentre sottolinea che per l'estrazione di altri idrocarburi sono possibili diverse soluzioni tecniche, comprese quelle della stimolazione idraulica.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, si riserva di riformulare la propria proposta di parere in base alle osservazioni emerse nel dibattito odierno.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione, esaminato il testo del disegno di legge recante *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) in relazione all'articolo 8-*bis* intervenga la Commissione di merito al fine di preservare i meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni antecedenti ai provvedimenti che disciplinano i Sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008;

b) in relazione all'articolo 14-*quater*, provveda la Commissione di merito a rivedere il testo privilegiando una formulazione che favorisca ed incentivi la diffusione del sistema del vuoto a rendere su cauzione, espungendo al contempo previsioni di obblighi e penalizzazioni (comma 4);

c) in relazione all'articolo 26-*ter* intervenga la Commissione di merito per

chiarire in maniera non equivoca che nel Paese è vietata la ricerca e l'estrazione di *shale gas* e il rilascio dei relativi titoli minerari, ma fugando il dubbio che sia anche vietata qualunque tecnica in pressione nel sottosuolo utilizzando fluidi, liquidi o gassosi compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fatturazione delle formazioni rocciose in cui lo *shale gas* è intrappolato;

e le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'articolo 8-*bis* valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115 del 2008 specificando che la titolarità possa appartenere anche a soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

2) in relazione all'articolo 9-*bis*, valuti la Commissione di merito di prevedere la definizione di tempistiche certe per l'ottenimento delle certificazioni ambientali denominate ECOLABEL ed EMAS;

3) in relazione all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire (o evitare di utilizzare) il termine « riciclo » che sembra limitare la possibilità di riutilizzo di determinati materiali non completamente riciclabili (quali le vetroresine);

4) in relazione alla soppressione dell'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'interno degli articoli che disciplinano il funzionamento del CONAI, la differenziazione del contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, proporzionandolo alla reale riciclabilità dell'imballaggio immesso sul mercato.